

di essa propongo che all'alinea dell'articolo 10 si sostituisca il seguente :

« In questo caso, preso come base il prezzo medio dei quadrupedi forniti dalla provincia, vanno a carico dei proprietari, che senza giustificati motivi non hanno ottemperato al precetto del sindaco, le maggiori spese incontrate dalla Commissione per tali acquisti eccezionali. »

Se la Commissione accetterà questo mio emendamento, essa si porrà sulla via additata dal sentimento di equità e di giustizia, altrimenti non farà che punire colui che non è in colpa.

So che la Commissione respingerà l'emendamento da me proposto ; ma, persuaso essere improntato ad un puro sentimento di giustizia, l'abbandono intieramente al giudizio della Camera.

SINEO. In aggiunta alle considerazioni dell'onorevole Pissavini, io prego la Commissione di avere presenti le circostanze in cui si trovano parecchi comuni del regno, i quali quando hanno abbondanza di foraggio tengono cavalli, quando il foraggio manca rimane loro impossibile di mantenerli.

Si potrà fare il censimento dei cavalli in un anno in cui il foraggio abbonda, e cessando più tardi l'abbondanza del foraggio, non trovate più cavalli. E che colpa ne hanno i proprietari ?

È ingiusta la multa per il proprietario che non ha più cavalli, ed ingiusta ancora più pel comune. Che può farci il comune se non ci sono più cavalli nel territorio ? Non bisogna costringere i cittadini a far cose impossibili, nè multarli per cose in cui non hanno colpa.

Faccia attenzione la Commissione a queste circostanze, che sono proprie pur troppo a molti comuni dello Stato.

Dove ci sono cavalli si capisce che s'infliggano multe a chi non li vuol presentare ; ma dove non ci sono, la multa è ingiusta, è intollerabile.

Io quindi prego la Commissione di accettare l'emendamento dell'onorevole Pissavini, il quale diminuirà la gravità di quest'articolo.

BORRUSO. (*Della Giunta*) Io credo che, se l'onorevole Pissavini avesse letto l'articolo 12 che fa seguito, non avrebbe fatta l'opposizione che fece.

Avverto che qui non si domanda ai comuni se non l'anticipazione di quella maggiore spesa, di quella multa, la quale va a ricadere sempre sopra il cittadino che ha mancato all'obbligo della consegna dei cavalli ; imperocchè nell'articolo 12 è detto che il comune deve rivalersi delle spese delle multe incorse contro i cittadini che, avendo avuto precetto di fornire cavalli, non vi abbiano ottemperato. Dunque il comune non ne ha alcun danno, non deve far altro se non che provvedere alla Commissione i cavalli, quando questi non sono provvisti dai proprietari, ai quali ne incombe l'obbligo.

Mi pare che il meccanismo è naturale.

L'onorevole Sineo ha detto che vi sono dei paesi dove mancano i foraggi, e quindi non si trovano cavalli ; ma io credo che questa obbiezione non sia fondata.

Diffatti, siccome la requisizione si fa sopra il censimento dei cavalli, il quale si rinnova di periodo in periodo, naturalmente dove si è constatato che non ci sono cavalli, non se ne farà la requisizione, e quindi non può succedere quest'ingiustizia di domandare cavalli dove non ci sono.

Si domanderanno dove ci sono e nelle proporzioni dei cavalli che esistono.

CORTE, *relatore*. Io ho domandato la parola quando l'onorevole Sineo parlava. Probabilmente egli non ha letta la relazione, perchè altrimenti avrebbe visto che quel caso non si può presentare, perchè in realtà, anche spingendo questa requisizione al massimo, vale a dire al numero di 75 mila cavalli, non si presenterebbe mai che un cavallo su quattro, cosicchè l'ipotesi messa innanzi dall'onorevole Sineo è perfettamente esclusa.

Quanto alla controversia sollevata dall'onorevole Pissavini, mi pare che sia già risolta quando la Camera ha respinta la proposta dell'onorevole Cencelli, la quale era in realtà identica a questa.

Io vorrei che l'onorevole Pissavini avesse prestato attenzione alle cose dette dall'onorevole nostro collega il deputato Michelini, il quale mi pare che abbia afferrato meglio di chiunque il senso di questa legge.

Essa ha due vantaggi : l'uno di rendere più facile la requisizione ; l'altro di far che sia meno arbitraria. Imperocchè creda, onorevole Pissavini, che, venendo un momento di bisogno, questa si farebbe con mezzi molto più duri, più aspri, e molto meno giusti di quelli che sono contenuti in questa legge.

L'onorevole Pissavini dice : ma perchè obbligare i comuni ? Egli è evidente che se non si fa la legge, non si ottiene.

Io ho qui in mano la legge austriaca, la quale è stata molto studiata, e le cifre sono identiche e l'entità delle multe è eguale. Così è nella legge prussiana e così anche nella legge svizzera e dappertutto, dove prevale il sistema della requisizione di cavalli in tempo di guerra, ci sono questi principii ; per cui, se si vuole che in caso di mobilitazione noi possiamo, in otto giorni, avere i cavalli, bisogna passare sotto queste forche caudine.

Del resto, l'onorevole Pissavini potrà sollevare ed anche vincere un'alta questione legale, ma i cavalli non li avrà.

CAVALLINI. Mi permetto di chiamare l'attenzione del signor ministro della guerra e quella della Commissione sulle diverse disposizioni proposte nei due articoli 10 e 12 : col primo si pone a carico dei comuni le maggiori spese che sieno occorse per compiere il contingente dei quadrupedi loro imposto ; coll'articolo 12 si fa bensì facoltà ai comuni di rivalersi delle spese e